

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- sentita la relazione del Presidente Federale sulla opportunità di un adeguamento normativo all'art. 47 del Codice di Giustizia sportiva;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

#### VECCHIO TESTO

##### Art. 47

##### Altre istanze di giustizia

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis

5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati professionisti non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.

6. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati professionisti nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

#### NUOVO TESTO

##### Art. 47

##### Altre istanze di giustizia

1. Invariato
2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato

5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.

6. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2003

IL SEGRETARIO

Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Carraro